

**REGOLAMENTO per LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO - ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
("Denominazione Comunale")**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
 - Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale
 - Art. 3 - Definizioni
 - Art. 4 - Istituzione della DE.CO.
 - Art. 5 - Istituzione del Registro DE.CO.
 - Art. 6 - Logo DE.CO.
 - Art. 7- Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
 - Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della DE.CO. ai prodotti locali
 - Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della DE.CO. ai prodotti locali
 - Art. 10 - Commissione comunale per la DE.CO.
 - Art. 11 - Utilizzo della DE.CO. e del relativo logo
 - Art. 12 - Controlli
 - Art. 13 - Sanzioni
 - Art. 14 - Struttura organizzativa competente
 - Art. 15 - Promozione delle domande di attribuzione di altri marchi
e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali
 - Art. 16 - Norme finali
- Allegato A: Logo DE.CO.**
- Allegato B: Richiesta registrazione produttori
- Allegato C: Segnalazione DE.CO.

Art. 1 **Oggetto e finalità**

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della Città.

Il Comune in forza dell'autonomia riconosciutagli dall'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi del vigente Statuto, individua tra i propri fini istituzionali anche, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche del territorio della Città di Domodossola, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

A tale scopo l'Amministrazione sostiene iniziative finalizzate alla tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relativo alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche della Città di Domodossola, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate, anche mediante un'azione di recupero e di rilancio.

Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Domodossola, grazie alla predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali e alimentari, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio.

Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della DE.CO. (Denominazione Comunale)

Art. 2

Ambito dell'intervento comunale

Il Comune individua l'esistenza sul proprio territorio di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, sono meritevoli di evidenza pubblica, e ne promuove la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e particolarità.

Art. 3

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, per **“prodotto tipico locale”**, si intende il prodotto agro-alimentare, derivante dall'attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale.

L'aggettivo **“tipico”** é inteso come sinonimo di **“tradizionale”**, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4

Istituzione della DE.CO.

Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la DE.CO., **“Denominazione Comunale”**, per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Domodossola.

Attraverso la DE.CO. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

La DE.CO., non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio **“made in Comune di Domodossola”** ;

La DE.CO. come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Domodossola. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Art. 5

Istituzione del Registro DE.CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico , per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Domodossola che ottengono la DE.CO.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (DE.CO.);
- le imprese, gli enti ed associazioni che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la DE.CO. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

La DE.CO. è attribuita a tutti i prodotti che godono dei requisiti richiesti e non assume alcun valore di marchio esclusivo per cui la produzione e la commercializzazione potranno essere effettuate da qualunque soggetto che vi abbia titolo.

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro alimentari:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della gelateria;
- piatti tradizionali della cucina domese;
- bevanda analcoliche, distillati e liquori.

5. L'elencazione ha comunque carattere indicativo e non esaustivo per cui possono ottenere la DE.CO. anche prodotti di altre tipologia;

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro DE.CO., le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni che svolgono l'attività inerente la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Domodossola, anche se non vi hanno la sede legale.

7. Una stessa impresa può richiedere la DE.CO. per più prodotti diversi.

8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la DE.CO. anche più imprese diverse se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti;

9. Per ogni prodotto DE.CO. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 Logo DE.CO.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5, viene adottato un apposito logo identificativo a colori (**non è stato ancora predisposto**).

Art. 7 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

-dei prodotti De.C.O.;

-dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;

-di altri prodotti tipici locali;

-di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno tre anni consecutivi.

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti, che hanno consentito di concederla.

6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 8

Requisiti per l'attribuzione della DE.CO. ai prodotti locali

I prodotti che si fregiano della DE.CO. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Domodossola, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

Non è consentito in ogni caso l'utilizzo di prodotti OGM.

L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

Art. 9

Procedura per l'attribuzione della DE.CO. ai prodotti locali

Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro DE.CO. (Denominazione Comunale) possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune.

Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro DE.CO., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.

Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro DE.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, individuabile nell'allegato "B" del presente Regolamento.

Le richieste d'iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento

- al nome del prodotto;
- alle caratteristiche del prodotto e alle metodiche di lavorazione consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- ai materiali e alle attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, e all'imballaggio dei prodotti;
- alla descrizione dei locali di lavorazione.

Art. 10 **Commissione comunale per la DE.CO.**

L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della DE.CO. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore alle Attività Produttive e composta da un esperto del settore agro-alimentare da un esperto del settore gastronomico locale, da un esperto del settore commerciale e dal responsabile della struttura comunale di cui all'art. 14.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di invitare, senza diritto di voto, ai lavori della commissione uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.

La Commissione ha durata coincidente con il mandato del Sindaco che l'ha nominata.

Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

La Commissione ha lo scopo di garantire autorevolezza e trasparenza della DE.CO.; nelle sue prime sedute ed in ogni caso prima di procedere all'esame di merito delle richieste di attribuzione della stessa dovrà, preliminarmente, elaborare una griglia di requisiti oggettivi relativa ai singoli prodotti al fine di garantire un giudizio serio e rigoroso che scongiuri il rilascio della denominazione a prodotti che non corrispondono agli intenti di valorizzazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro DE.CO, e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, un disciplinare di produzione.

La decisione di iscrivere i prodotti nel registro DE.CO. sarà di esclusiva competenza della Giunta Comunale.

L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro DE.CO. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale,

al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

L'iscrizione nel registro DE.CO. non comporta oneri per l'impresa.

Art. 11

Utilizzo della DE.CO. e del relativo logo

Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "DE.CO" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti DE.CO., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.

Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo DE.CO., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).

Il logo DE.CO. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo DE.CO.

Il logo DE.CO. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

Art. 12

Controlli

I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione sono effettuati dalla Polizia Municipale. Il Comune potrà concludere specifiche convenzioni con le autorità e gli organismi deputati ai controlli agro alimentari allo scopo di rendere più efficace ed efficiente l'attività di repressione di eventuali abusi nell'utilizzo della DE.CO.

Art.13

Sanzioni

Costituiscono causa di revoca della DE.CO. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della DE.CO.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo DE.CO., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento DE.CO., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

Art. 14 **Struttura organizzativa competente**

La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nell'area servizi ambiente e sviluppo economico, in particolare nel servizio di sviluppo economico.

Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui all' art. 5.

Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 15 **Iniziative comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
4. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un "paniere ufficiale dei prodotti De.C.O. del Comune di Domodossola",

comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.

5. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle culture tradizionali.

Art. 16 **Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il
sua pubblicazione.

giorno successivo alla

ALLEGATO A

LOGO DE.CO

ALLEGATO B - RICHIESTA REGISTRAZIONE PRODUTTORI

Al Signor Sindaco del
Comune di Domodossola
Ufficio Commercio
S E D E

Il/La sottoscritto/a, _____
nato/a _____ (prov _____) il _____
cittadinanza _____ residenza _____
Prov. _____ CAP _____ Via/Piazza _____ n.
_____ tel. _____ cell _____ fax _____
Email _____ @ _____

titolare dell'omonima impresa individuale

legale rappresentante della società

C.F. _____ P.I. _____
ragione sociale _____
sede legale _____ Via _____
tel. _____ cell. _____ fax _____
Email _____ @ _____
costituita con atto del _____ a rogito Notaio _____
repertorio _____ registrato a _____ il _____ n.
_____ iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di
_____ al n. _____

COMUNICA

di voler aderire al progetto, intrapreso dal Comune di Domodossola volto alla creazione di _____ che identificherà e promuoverà il territorio comunale ed i suoi prodotti alimentari.

A tal fine

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

il sottoscritto dichiara

che la produzione dell'alimento sopra evidenziato sarà integralmente effettuata nel territorio del Comune di Domodossola e più precisamente nei locali autorizzati siti in _____ via _____ n. _____.

Resta in attesa di essere convocato presso l'Ufficio Commercio per sottoscrivere il prescritto disciplinare necessario all'avvio della produzione, in assenza del quale non è possibile avvalersi del marchio di proprietà del Comune di Domodossola.

Domodossola, _____

firma _____

Allegati: documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO C – SEGNALAZIONE DE.CO

Al signor Sindaco
del Comune di Domodossola

Oggetto: Segnalazione DE.CO.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____, residente a _____
Via _____ codice fiscale _____
nella qualità di:

- titolare dell'omonima impresa individuale
- legale rappresentante della Società _____
avente sede legale a _____ via/piazza _____
_____ n. ____ c.f. _____

SEGNALA

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Domodossola, lì _____

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)